



N.  
N.

R.G. notizie di reato  
R.G.G.I.P.

N. Reg.Sent.

Data del deposito

Data di irrevocabilità

N. Reg. Esec.

N. C.P.

Redatta scheda il

**TRIBUNALE DI PISA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa,   
A all'udienza camerale del 2013 ha  
pronunciato mediante lettura del dispositivo della seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**IMPUTATO**

Del reato di cui all'art. 544 ter CP perché, tenendo chiusi per quasi cinque ore due cani all'interno di un'autovettura esposta la sole, senza necessità, sottoponeva i due cani a sevizie e comunque a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

Conclusioni delle parti:

Il PM chiede la condanna dell'imputato, previa applicazione della riduzione del rito, alla pena finale di € 4000 di multa.

Il Difensore dell'imputato chiede in tesi l'assoluzione perché il fatto non si è verificato o nella formula ritenuta di giustizia.

## FATTO E DIRITTO

Con decreto del 27 novembre 2012, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP disponeva la fissazione di udienza a carico di XXXXXXXXXX, quale imputato del reato descritto in epigrafe.

All'udienza, dato atto della presenza dell'imputato, in via preliminare questi e il suo difensore di fiducia, munito di procura speciale, formulavano istanza di ammissione al rito abbreviato, subordinato all'integrazione probatoria dell'acquisizione di documenti (dichiarazione scritta della veterinaria e della compagna dell'imputato, certificato di morte di uno dei cani) e dell'esame del

Il giudice disponeva procedersi alla definizione del procedimento con il rito alternativo.

Indi, il PM ed il difensore di fiducia concludevano come da verbale.

All'esito, questo Giudice affermava la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, alla stregua delle risultanze processuali.



Dal fascicolo del PM, prodotto in udienza, risulta che, in data XXXX/XX/XX, verso le ore 14.20, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, Stazione di XXXXXXXXXX, hanno ricevuto una notizia di reato riguardante l'abbandono di due cani, per ore, all'interno di un'autovettura esposta al sole.

~~Recatisi nel parcheggio dell'albergo XXXXXXXXXX, gli~~  
agenti hanno verificato che all'interno del veicolo XXXXXXXXXX targato XXXXXXXXXX erano detenuti due cani in precario stato di salute; gli stessi risultavano essere stati abbandonati all'interno dell'auto lasciata al sole almeno dalle ore 09.00 del mattino.

Il veicolo presentava un finestrino semiaperto con fessura di circa 10-15 cm; i cani erano sprovvisti di acqua e in apparente difficoltà respiratoria; in particolare, uno dei due cani non era in grado di muoversi.

A seguito di autorizzazione del PM, gli agenti hanno aperto l'autovettura e, nel momento in cui sono entrati nell'abitacolo, hanno verificato che, al suo interno, la temperatura era elevata.

Gli agenti del CFS hanno accertato la proprietà dei cani e dell'autovettura, risultati essere del XXXXXXXXXX; a seguito di contatto telefonico XXXXXXXXXX è stato

convocato presso il canile municipale di Pisa, ove giungeva intorno al 16.10.

Sul luogo del fatto, nel parcheggio dell'hotel [redacted], gli [redacted] hanno assunto a s.i. varie persone (tra le ore 14.50 e le ore 16.00: v. verbali) le quali hanno dichiarato di aver notato "un cane che respirava affannosamente dentro l'auto targata [redacted] intorno alle ore 9.00"; di aver visto la medesima situazione alle ore 11.00, alle ore 13.00 e di aver poi chiamato il CFS verso le ore 14.00 (v. testi [redacted]); il fatto è stato confermato anche dai testi [redacted].

A richiesta della difesa, sono state acquisite le dichiarazioni scritte rese dal [redacted] (convivente del [redacted]) e da due veterinarie che, nel corso degli anni, hanno avuto in cura i cani dell'imputato.

Circa il valore probatorio da attribuire a tali attestazioni, possono essere formulati alcuni dubbi sostanziali, posto che le due distinte dichiarazioni rese dalle veterinarie non rappresentano una certificazione né sono state acquisite con la specifica procedura indicata dall'art. 391 bis e segg. CPP, per cui non possono essere utilizzate e, anzi, secondo più rigorosa giurisprudenza, potrebbero configurare un illecito disciplinare ex comma 6 stesso articolo. Peraltro, nel merito dei fatti, tali dichiarazioni appaiono del tutto inconferevoli in quanto nulla possono riferire circa l'episodio in contestazione.

Per quanto riguarda la dichiarazione resa dalla [redacted] secondo le indicazioni contenute negli artt. 391 bis e segg. CPP, occorre premettere che anche esse, in realtà, appaiono inficiate da un vizio sostanziale in quanto il verbale contenente la dichiarazione scritta [pur riportando la dizione della generica facoltà di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 391 bis CPP nonché l'avviso della facoltà di non rispondere "se è prossima congiunta dell'imputato"] non contiene l'avviso della possibilità di non rispondere in considerazione dello specifico rapporto intercorrente tra l'imputato e la dichiarante - di cui all'art. 199 comma 3 lett. a) CPP - trattandosi di un soggetto convivente: qualità concettualmente diversa da quella di prossimo congiunto, per pacifica giurisprudenza e dettata dal normativo.

In ogni caso, pur volendosi ritenere utilizzabili le dichiarazioni della [redacted] le stesse appaiono decisamente smentite dalle risultanze degli atti, in ordine ai

suoi aspetti sostanziali: essere il [redacted] recato al lavoro "non prima delle 10.15" e aver il [redacted] "controllato spesso che i cani stessero bene".

Per quanto riguarda il primo aspetto, le testi [redacted] e [redacted] (persone che svolgono la loro attività lavorativa proprio presso l'hotel [redacted] nel cui parcheggio si sono verificati i fatti) hanno concordemente riferito di aver notato l'autovettura [redacted], al cui interno vi erano i cani, già alle ore 09.00 circa e che la loro attenzione era stata attirata proprio dalla presenza di un cane che respirava affannosamente.

Non vi è alcun motivo per dubitare dell'esattezza della loro affermazione, posto che non risulta (né la difesa o l'imputato hanno eccepito alcunché sul punto) che vi siano motivi di pregresso contrasto o rancore tra il [redacted] e le testi, tali da indurre due diverse persone ad affermare circostanze non vere.

Peraltro, le stesse testi hanno potuto verificare, nel corso della stessa mattina (alle ore 11.00, alle ore 13.00 e alle ore 14.00), che l'autovettura era esposta al sole e che i cani si trovavano ancora al suo interno, in evidente stato di sofferenza, tanto che le stesse si sono attivate cercando dapprima di dare dell'acqua e, poi, riferendo il fatto ai loro superiori ([redacted] e [redacted]) e, infine, avvertendo il CFS.

Non appare, dunque, attendibile la dichiarazione scritta resa dalla [redacted] - né, sul punto, dall'imputato in sede di esame - poiché smentita da più soggetti, sicuramente estranei ai fatti e non legati all'imputato da vincoli di convivenza e di rapporto affettivo.

Con riferimento al secondo aspetto rilevante della dichiarazione della [redacted] (il [redacted] ha "controllato spesso che i cani stessero bene"), gli esiti della attività di indagine svolta dal PM appaiono orientati in senso contrario.

Difatti, i testi (personale e direttore dell'hotel) non riferiscono di aver notato una persona avvicinarsi all'autovettura e prestare alcun tipo di soccorso o assistenza ai cani: tale circostanza non è però decisiva in quanto all'evidenza essi saranno stati impegnati anche in altre attività.

Costituisce, tuttavia, un dato di fatto che il [redacted] non si è recato sul luogo per un lungo arco temporale: certamente dalle ore 13.30 circa (quando le due testi hanno tentato di dare dell'acqua ai cani e, non riuscendovi, allertando i loro superiori e poi il CFS) sino alle ore 16.00, quando gli agenti del CFS hanno terminato di assumere a s.i. i testi proprio nel parcheggio dell'hotel.

Nella CNR si dà atto che solo a quel punto veniva data comunicazione al  
, il quale si recava presso il canile municipale alle successive ore  
16.10.

In tutto l'arco temporale della giornata (dalle ore 09.00 alle ore 16.00) risulta,  
dunque, che l'imputato avesse lasciato in stato di abbandono i suoi cani.

Ancora, risulta che l'autovettura era esposta al sole; che, nel momento in cui  
gli agenti sono entrati nell'abitacolo, "la temperatura al suo interno era  
elevata"; che i cani erano sprovvisti di acqua e in apparente difficoltà  
respiratoria.

Le affermazioni rese dall'imputato in sede di esame – "la temperatura era  
mite" e "i cani non erano al sole" – sono del tutto smentite dagli accertamenti  
di fatto degli stessi agenti.

Le circostanze di fatto sopra indicate sono riportate negli atti acquisiti al  
fascicolo e sono pienamente utilizzabili nel presente procedimento stante la  
scelta dell'imputato di sottoporsi al giudizio con il rito abbreviato.



Gli elementi risultanti dagli atti, e pienamente utilizzabili data la *natura* del  
rito scelto dall'imputato, inducono alla piena affermazione di responsabilità  
dello stesso, stante la linearità delle indicazioni contenute nei verbali del CFS  
e la loro piena attendibilità in quanto confermata dalle dichiarazioni delle  
persone escusse.

In tema, la sentenza Cassazione n. 44822 del 24.10.2007 ha precisato che la  
fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 *ter* CP) configura un reato a  
dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita  
dell'animale sia tenuta *per crudeltà*, mentre configura un reato a dolo  
generico quando, come nel caso di specie, la condotta sia tenuta *senza  
necessità*.

Sul significato da conferire a tale ultimo concetto, nella stessa sentenza si può  
leggere che nella nozione di *necessità* – che esclude la configurabilità dei  
delitti di uccisione (art. 544 *bis* CP) e maltrattamento di animali (art. 544 *ter*  
CP) vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 CP nonché ogni altra  
situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per  
evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno  
alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.

Nella fattispecie in esame, la concreta situazione di fatto è tale da escludere la sussistenza di uno stato di necessità, per cui la condotta del \_\_\_\_\_, come correttamente delineata dal PM nel capo di imputazione, appare del tutto conforme alla previsione normativa, avendo egli sottoposto, senza necessità, con dolo generico (dato il volontario abbandono nell'autovettura), i due cani a comportamenti non sopportabili per le loro caratteristiche etologiche. I cani, infatti, sono stati tenuti per ore all'interno di un'autovettura, sotto il sole, privi di acqua, con temperatura elevata, in evidente stato di difficoltà, tale da indurre le testis a sollecitare un intervento degli agenti del CFS che, giunti sul posto, hanno accertato quanto sopra riportato.



Alla stregua dei criteri indicati dall'art. 133 CP, questo Giudice ritiene equa la sanzione minima prevista dal legislatore di € 6.000 di multa, ridotta per la diminuzione della scelta del rito ad € 4.000 di multa.

Non è stata proposta richiesta di concessione di attenuanti generiche; in ogni caso, la gravità del fatto non consente una valutazione di ufficio in tale senso.

Alla pronuncia consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; l'irrogazione di una pena pecuniaria (e la mancata richiesta della difesa sul punto) induce, nell'interesse dello stesso imputato a non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La particolarità della vicenda processuale e motivi organizzativi autorizzano il Giudice ad indicare in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 544 comma 3 CPP.

P. Q. M.

Il GUP,

visti gli artt. 442, 533 e 535 CPP,

dichiara \_\_\_\_\_

colpevole del reato ascritto e, tenuto conto della diminuzione del rito, lo condanna alla pena di € 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

visto l'art. 544 comma 3 CPP,

indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Pisa,

2013